

Confapi e Simest: al via da Napoli Roadshow per internazionalizzazione imprese

Al via da Napoli la prima delle sette tappe del Roadshow organizzato da Confapi e SIMEST finalizzato a far conoscere gli strumenti SIMEST per l'internazionalizzazione delle imprese. L'iniziativa è rivolta sia alle imprese che operano già all'estero e intendono incrementare il proprio business, sia a quelle che intendono affacciarsi sui mercati internazionali e hanno bisogno di individuare Paesi target. Ogni seminario vedrà la presenza – oltre ai rappresentanti di Confapi e SIMEST – anche di aziende che testimonieranno, con la loro esperienza, l'efficacia degli strumenti di finanza agevolata SIMEST a supporto dei loro processi di internazionalizzazione. La prima tappa, organizzata da Confapi Napoli, presso il Polo dello Shipping MSC ha visto gli interventi di Raffaele Marrone, Presidente di Confapi Napoli, di Angelo Bruscano, Presidente di Confapi Campania, Annalisa Guidotti, Direttore comunicazione e relazioni istituzionali Confapi, e di Francesca Alicata, Responsabile Relazioni esterne SIMEST.

Il Roadshow, dopo Napoli (20 febbraio), toccherà nelle prossime settimane le seguenti tappe: Udine, 10 aprile; Bologna – Fiera MECSPE, 7 marzo; Sicilia, 6 maggio; Lombardia, 22 maggio; Pisa, 12 giugno; Torino, 19 settembre.

“Siamo molto orgogliosi di ospitare per primi il Roadshow organizzato da Confapi e Simest. – ha dichiarato Raffaele Marrone, Presidente Confapi Napoli – Non credo sia un caso che sia stata scelta la città di Napoli e Confapi Napoli ad avviare questo ciclo di incontri volti a sostenere le imprese nel loro percorso di internazionalizzazione. Il nostro tessuto industriale è ricco di eccellenze che hanno portato Napoli e la Campania ad essere il traino del Made in Italy in tanti

settori, dall'agro alimentare al sistema moda e ai poli tecnologici. Attraverso l'organizzazione e la partecipazione attiva a questi seminari intendiamo dare un segnale concreto e tangibile della nostra vicinanza al mondo produttivo con l'obiettivo di rendere le imprese più competitive e più presenti sui mercati esteri. La semplificazione delle procedure e l'internazionalizzazione sono i temi su cui vogliamo incidere per aiutare sempre più le imprese che intendono crescere nella competizione globale”.

Rivedere Cbam. Bene risoluzione maggioranza

“Confapi è stata la prima associazione a prendere posizione nei mesi scorsi su una tematica che, se non ricalibrata, potrebbe creare gravissimi danni all'industria Italiana. È fondamentale che le associazioni datoriali e la politica lavorino assieme per la revisione del CBAM, il Carbon Border Adjustment Mechanism, oggi rivolto a colpire solo le materie prime prodotte in Paesi extra europei con alto contenuto di Co2, lasciando invece completamente spalancata la porta europea all'importazione dei semilavorati e dei prodotti finiti prodotti con ancor più alte emissioni”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.

“Si tratta – spiega – di un meccanismo nato con l'obiettivo di individuare i prodotti ad alta intensità di emissioni di carbonio in ingresso nell'area UE e pensato per correggere i vantaggi sfruttati da quei produttori che sceglievano di spostare le proprie attività in aree extra UE, con leggi meno rigorose in termini di controllo e misurazione delle emissioni. Alluminio e acciaio ad esempio sono due materie prime strategiche per le nostre industrie metalmeccaniche che,

se dovranno subire un costo maggiore derivante dalla CBAM, dovranno necessariamente essere difese dall'importazione, meno costosa, dei semilavorati e dei prodotti finiti fatti in Paesi che non applicano la stessa tassa ambientale alle materie prime".

"Il rischio concreto – conclude Camisa – è che molte grandi industrie, se non ci saranno correttivi quanto prima, decidano di esternalizzare in Paesi Extra UE il processo di trasformazione oggi fatto dalle piccole e medie industrie Italiane. Occorre difendere il nostro tessuto industriale e lavorare in Italia e in Europa per modificare un provvedimento che rischia di mettere a repentaglio decine di migliaia di imprese".

Per il Presidente Nazionale di Uniomeccanica Confapi, Luigi Sabadini "salutiamo con grande favore il fatto che Confapi abbia preso posizione nelle settimane scorse e lo riprenda oggi su un tema fondamentale per le piccole e medie industrie metalmeccaniche e non solo. Siamo soddisfatti che la politica si stia impegnando per adottare dei correttivi: nei giorni scorsi è stata depositata infatti la risoluzione, a prima firma del deputato Maurizio Casasco (Forza Italia), per impegnare formalmente il Governo perché si attivi nelle sedi comunitarie a mitigare gli effetti distorsivi della CBAM, estendendone l'applicazione ai prodotti finiti la cui impronta carbonica ecceda quella comunitaria. Da parte nostra – conclude – daremo il massimo supporto come categoria affinché questa risoluzione venga approvata nell'interesse complessivo delle nostre Pmi metalmeccaniche, del sistema complessivo del Made in Italy di trasformazione e anche dell'ambiente".

Confapi a Palazzo Chigi per incontro su salute e sicurezza lavoro

Confapi ha preso parte all'incontro tra il governo e le associazioni di impresa a Palazzo Chigi in materia di sicurezza sul lavoro. In rappresentanza della Confederazione è intervenuto Giorgio Delpiano, Presidente Confapi Aniem.

[Clicca qui](#) per vedere l'intervista del nostro rappresentante dopo il vertice.

Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di gennaio 2024

L'Istat ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di **gennaio 2024** indice pari a **119,3**.

In applicazione dell'art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro **dal 15 gennaio 2024 al 14 febbraio 2024**, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a **0,377313%**.

(fv/fv)

Brevetti: meno tasse per le micro-pmi dall'1 aprile 2024

Dal 1° aprile 2024 entrano in vigore alcune modifiche tariffarie nella procedura di concessione di domande di brevetto europee, tra cui importanti riduzioni per le piccole imprese.

L'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) introduce infatti una **riduzione del 30% di specifiche tasse per microimprese, persone fisiche, organizzazioni non profit, università ed enti di ricerca pubblici** che depositano una domanda di brevetto europeo oppure accedono alla fase regionale europea a partire da una domanda di brevetto internazionale PCT.

La riduzione si applica alle microimprese e gli altri soggetti citati, a condizione che i beneficiari abbiano presentato meno di 5 domande negli ultimi 5 anni. Si tratta di una riduzione del 30% in tutte le principali tasse nella procedura di concessione del brevetto, circa 1500 euro totali. Nel caso in cui la domanda di brevetto abbia più di un titolare, la riduzione del 30% potrà essere richiesta solo se tutti i titolari rispettano i criteri di eleggibilità.

All'interno della categoria delle PMI, una microimpresa è definita come un'impresa che occupa meno di 10 persone e il cui fatturato e/o bilancio annuo non eccede i 2 milioni di euro."

Le nuove riduzioni tariffarie integrano misure di supporto già esistenti per le piccole e medie imprese (incluse le microimprese), le persone fisiche, le organizzazioni no profit e le università ed enti pubblici di ricerca.

Per i dettagli occorre consultare la Gazzetta Ufficiale A8, 2024, dell'EPO pubblicata il 31 gennaio 2024 e la Decisione del consiglio d'amministrazione dell'EPO del 14 dicembre 2023.

Se vi interessa approfondire il tema “brevetti” e vi serve un affiancamento nella procedura, rivolgetevi ad ApiTech scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)

Gestione sostanze chimiche: novità dal regolamento Clp

È stato pubblicato il “XXI ATP Adeguamento al Progresso Tecnico del Regolamento CLP”. Questo aggiornamento modifica e introduce delle voci di **armonizzazione per diverse sostanze**. Il regolamento si applica dal 1° settembre 2025 pertanto occorre attivarsi fin da ora per aggiornare in tempo le Schede di Sicurezza SDS e le etichette dei prodotti impattati da queste modifiche.

L'aggiornamento è particolarmente rilevante perché coinvolge, tra le altre, alcune sostanze largamente utilizzate in settori strategici:

- Acrilato di etile, acrilato di metile e ossido di difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfina, usate specialmente in campo adesivo. Le nuove armonizzazioni definiscono i valori di tossicità acuta vincolanti.
- Alcol benzilico, cinnamaldeide e resorcinolo, usate per la formulazione di fragranze ad uso cosmetico e non cosmetico.
- 1,2-Benzisotiazolin-3-one (BIT), tra gli isotiazolinoni più usati in ambito di conservazione dei preparati e sostanza attiva biocida. L'SCL per H317 è stato abbassato da $\geq 0,05\%$ a $\geq 0,036\%$ e vengono aggiunte H330 e H410
- Difenconazolo, cimoxanil, bifenox (ISO) e molte altre sostanze attive fitosanitarie.

Se usate miscele che contengono queste sostanze è necessario

verificare ed eventualmente aggiornare i documenti.

Per questo potete scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it per chiedere il supporto necessario.

(SN/am)

Parità di genere: risorse dalla Regione Lombardia

Regione Lombardia ha stanziato delle Risorse per favorire l'impegno delle micro, piccole e medie imprese lombarde nel percorso di ottenimento della certificazione della parità di genere.

I contributi possono coprire i costi dei servizi di consulenza specialistica per impostare un sistema di gestione per la parità di genere e della certificazione vera e propria da parte di ente accreditato.

Sul [sito di Ecocamere](#) ci sono tutti i riferimenti e i dettagli per approfondire.

Come sempre, ApiTech è a disposizione sia per assistervi nella ricerca delle figure che hanno le competenze necessarie sia nel reperimento delle risorse del bando.

Il bando è aperto fino a tutto il 2024, salvo esaurimento delle risorse.

(SN/am)

Quattro classi dell'IC Delebio e quattro aziende per "Futuri possibili"

Attivo sul territorio di Sondrio un progetto targato Confapi Lecco Sondrio e **IC Delebio** dal titolo "**Futuri possibili**" che coinvolge quattro classi seconde delle scuole secondarie di primo grado del plesso di Dubino e di Delebio e quattro imprese del territorio: **Bermec** di Talamona, **Dell'Oca srl** di Andalo Valtellino, **Stm** di Delebio e **Tecnofar** di Gordona.

Nel progetto "Futuri possibili" le aule si aprono al territorio grazie a interazioni dirette con imprenditori e professionisti delle imprese presenti nell'area di interesse, gli alunni hanno così l'occasione di riflettere e progettare in un ambito che apre le porte al nuovo.

Il progetto si compone di tre fasi: la prima dell'**incontro in classe** tra gli imprenditori e le scuole, la seconda della **visita in azienda** da parte dei ragazzi e la terza del **concorso** interno all'istituto in cui gli studenti sono i protagonisti e devono immaginare una loro idea di impresa coadiuvati dai docenti. I progetti delle classi, in forma di presentazione powerpoint o video, dovranno essere consegnati entro fine marzo, mentre ad aprile si terranno le premiazioni.

*"E' un progetto importante, voluto fortemente dal dirigente scolastico Vaninetti a cui i nostri imprenditori della Valle hanno aderito con entusiasmo – commenta il direttore di Confapi Lecco Sondrio **Marco Piazza**. La volontà è quella di far conoscere agli studenti il territorio, le nostre realtà imprenditoriali e comprendere anche tutte le possibilità di lavoro e di vita che ci sono in questo territorio. E' un percorso che abbiamo ideato e vuole essere principalmente un*

supporto all'orientamento degli studenti delle scuole secondarie di primo grado che devono scegliere la scuola secondaria di secondo grado".

Anna Masciadri
Ufficio Stampa

Rivalutazione beni di impresa: fine del periodo di sorveglianza

I soggetti che si sono avvalsi della facoltà di **rivalutare fiscalmente** i propri beni secondo la disciplina dell'art. 110 del DL 104/2020 possono, a partire dal 2024, vendere tali beni mantenendo gli effetti della rivalutazione ai fini del calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze.

Il c.d. **periodo di sorveglianza**, di cui all'art. 110 comma 5 del DL 104/2020, infatti, è già cessato per la maggior parte dei soggetti che si sono avvalsi della rivalutazione, e terminerà anche per gli altri nel corso del 2024.

Per ricostruire esattamente i termini della questione è necessario richiamare brevemente la **normativa di riferimento**.

Il DL 104/2020 ha riaperto la possibilità di accedere alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, per le società di capitali e per gli enti commerciali (art. 73 comma 1 lett. a) e b) del TUIR), che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, nonché per le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti (limitatamente agli immobili dell'attività commerciale) ed i soggetti non

residenti con stabile organizzazione in Italia.

Si tratta di una opzione ripetutamente concessa negli anni, sulla base della disciplina originaria, in parte anche direttamente richiamata, della L. 342/2000.

La rivalutazione prevista dall'art. 110 del DL 104/2020 si è caratterizzata per essere **particolarmente favorevole** rispetto alle precedenti, indubbiamente a causa delle caratteristiche del periodo in cui è stata introdotta.

Molto vantaggiose, infatti, erano l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione, fissata al 3%, e l'immediata rilevanza fiscale, a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della deduzione dell'ammortamento dei beni.

La **decadenza** dagli effetti della rivalutazione in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, dei beni rivalutati era prevista quando uno di questi eventi si fosse verificato in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.

Si tratta delle cessioni e operazioni assimilate effettuate fino all'**esercizio 2023**, per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare. La norma, infatti, richiedeva che i beni da rivalutare fossero presenti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e che la rivalutazione dovesse essere effettuata nell'esercizio successivo, e quindi nel bilancio 2020.

Perciò, dal 1° gennaio 2024, la rivalutazione ha piena **rilevanza fiscale** ai fini del calcolo delle plusvalenze (e minusvalenze) derivanti dalla cessione dei beni rivalutati.

Per i soggetti con esercizio non solare, invece, il periodo di

sorveglianza potrebbe non essere ancora terminato. Questi soggetti hanno effettuato la rivalutazione nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, oppure in quello in corso al 31 dicembre 2019, qualora si siano avvalsi della **facoltà**, concessa dall'art. 110 comma 2, di anticipare l'operazione.

Così, ad esempio, un soggetto con esercizio dal 1° luglio al 30 giugno poteva effettuare la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 oppure in quello del periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021, a seconda che avesse approvato o meno il bilancio al momento dell'entrata in vigore (14 ottobre 2020) della legge di conversione del DL 104/2020 (L. 126/2020).

Nel secondo caso, il periodo di sorveglianza terminerà a partire dall'esercizio che inizia il **1° luglio 2024**, e quindi questi soggetti dovranno attendere ancora qualche mese prima di poter cedere i beni con piena rilevanza fiscale della rivalutazione.

Le medesime regole, ad eccezione di quella che consente di effettuare la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, sono applicabili alle imprese operanti nei **settori alberghiero e termale** che hanno seguito la disciplina dell'art. 6-bis del DL 23/2020. Questi soggetti, inoltre, potevano effettuare la rivalutazione, gratuita ma riconosciuta fiscalmente, anche nell'esercizio successivo al 2020, con la conseguenza che per alcuni di loro il periodo di sorveglianza potrebbe terminare nel 2025.

Infine, è importante ricordare che il saldo attivo di rivalutazione, se non affrancato mediante il pagamento dell'**imposta sostitutiva** del 10% (art. 110 comma 3), costituisce una riserva in sospensione d'imposta e, una volta terminato il periodo di sorveglianza, indipendentemente dalla cessione del bene, resta tale fino alla sua distribuzione.

Certificazione Unica 2024: chiarimenti sull'indicazione dei fringe benefit

Entro il 18 marzo 2024 (il 16 marzo cade di sabato) i sostituti d'imposta sono tenuti a effettuare l'invio telematico della **Certificazione Unica 2024** all'Agenzia delle Entrate, oltre a consegnare il modello al percipiente.

Più tempo invece per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti, o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, il cui termine di trasmissione è previsto per il 31 ottobre 2024.

Si ricorda che il modello della Certificazione Unica 2024, relativo al periodo d'imposta 2023, è stato approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 8253 del 15 gennaio 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione (aggiornate poi il 7 febbraio 2024).

Diverse sono le novità che interessano il modello; tra queste, rientrano sicuramente i **fringe benefit** e il **bonus carburante**.

In particolare, rispetto allo scorso anno viene **sdoppiata** la sezione "Erogazioni in natura" (campi nn. 474 e 475) e confermata la casella relativa al bonus carburante, che assume però una nuova numerazione (n. 476).

Lo sdoppiamento in due caselle delle erogazioni in natura è il risultato delle **differenti discipline** sui fringe benefit previste per il periodo d'imposta 2023.

Si ricorda, infatti, che l'art. 51 comma 3 terzo periodo del TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera **258,23 euro**.

In deroga all'art. 51 comma 3 prima parte del terzo periodo del TUIR, l'art. 40 del DL 48/2023 ha poi previsto, limitatamente al solo periodo d'imposta 2023:

- l'innalzamento a **3.000 euro** del limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei fringe benefit;
- l'inclusione tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle **utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

L'innalzamento a 3.000 euro della soglia di esenzione e l'inclusione tra i fringe benefit dei rimborsi delle bollette di acqua, luce e gas previsti dall'art. 40 del DL 48/2023 trovano però applicazione esclusivamente in favore dei lavoratori dipendenti con figli **fiscalmente a carico**.

Come sottolineato dall'Agenzia delle Entrate (circ. n. 23/2023, § 2), l'art. 12 comma 2 del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a **2.840,51 euro** (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili), mentre per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite di reddito è elevato a **4.000 euro**.

Sul punto, giova ricordare come la misura sia riconosciuta in **misura intera** a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

In caso di superamento dei limiti di 258,23 euro o di 3.000 euro, l'intero valore dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Ciò premesso, il sostituto d'imposta dovrà indicare nel punto:

- **474**, i compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali l'art. 51 comma 3 del TUIR ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore a 258,23 euro;
- **475**, i compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali il citato DL 48/2023 ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore a 3.000 euro.

Per quanto concerne il bonus carburante, l'art. 1 del DL 5/2023 prevede la non concorrenza alla formazione del reddito del lavoratore dei **buoni benzina** o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai dipendenti nel 2023 fino a **200 euro** (tale esclusione non rileva ai fini contributivi). Tali somme vanno indicate nel punto **476** della CU 2024.

Nell'ipotesi in cui venga effettuata un'erogazione in natura o di buoni carburante in sostituzione del premio di risultato, l'intero importo del fringe benefit o del buono carburante deve essere riportato – oltre che nei punti sopra indicati – anche nella sezione denominata “Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali”. In particolare, nei punti **573** e **593** occorre riportare l'ammontare del premio di risultato corrisposto sotto forma di benefit e inoltre occorre riportare nei punti:

- **580** e **600**, l'importo dei benefit costituiti da erogazioni in natura di cui all'art. 51 comma 3 del TUIR;
- **581** e **601**, l'importo dei benefit erogati a favore dei

lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico per i quali l'art. 40 del DL 48/2023 ha previsto l'innalzamento della soglia a 3.000 euro e l'estensione della non imponibilità anche ai rimborsi delle bollette;

- **583** e **603**, l'importo del benefit costituito da buoni carburante di cui al DL 5/2023.

(MF/ms)